

THERMOCAR S.R.L.

CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE

1. DEFINIZIONI

- 1.1. Ai fini delle presenti condizioni generali di spedizione (di seguito, le “**Condizioni Generali**”) e di ogni eventuale patto aggiunto, per
- 1.1.1. “**Spedizioniere**” si intende: Thermocar S.r.l. (C.F. e P.Iva: 00267080109) con sede legale in Genova (GE), 16149, Viale Africa;
- 1.1.2. “**Mandante**”, si intende: il soggetto che affida, per conto proprio e/o di terzi, il mandato di spedizione e/o il compimento delle eventuali operazioni accessorie allo Spedizioniere;
- 1.1.3. “**Contratto**” si intende: il mandato di spedizione conferito dal Mandante allo Spedizioniere;
- 1.1.4. “**Container**” si intende: il contenitore messo a disposizione o procurato dallo Spedizioniere per il trasporto;
- 1.1.5. “**Merci**” si intende: tutti o parte dei beni oggetto del Contratto;
- 1.1.6. “**Merci Pericolose**” si intendono: beni che intrinsecamente o qualora soggetti a trasporto possano recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, le merci classificate IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID;
- 1.1.7. “**Interessati alle Merci**” si intende: (i) il Mandante, (ii) il mittente, (iii) l’avente diritto alle Merci e, più in generale, (iv) ogni soggetto avente un interesse giuridicamente rilevante alle Merci;
- 1.1.8. “**Vettore**” si intende: il soggetto a cui lo Spedizioniere affida l’esecuzione del trasporto delle Merci e/o, più in generale, qualsiasi soggetto che fisicamente esegua, in tutto o in parte, il trasporto delle Merci.
- 1.2. In nessun caso, il riferimento nell’ambito del Contratto agli Interessati al Carico può essere interpretato per esimere il Mandante dalle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni Generali.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

- 2.1. Salvo che sia diversamente stabilito tramite atto scritto delle Parti, le presenti Condizioni Generali disciplinano:
- 2.1.1. le obbligazioni nascenti dai rapporti stipulati dallo Spedizioniere;
- 2.1.2. le obbligazioni nascenti da atti e/o fatti imputabili al personale e/o ausiliari dello Spedizioniere e/o di terzi di cui quest’ultimo sia inderogabilmente tenuto per legge a rispondere;
- 2.1.3. il perimetro delle responsabilità, i relativi limiti e le immunità dello Spedizioniere.
- 2.2. Il Mandante, sia qualora agisca per conto proprio sia qualora agisca per conto di terzi nella stipulazione del contratto di spedizione e/o di trasporto, accetta espressamente, anche ai fini di cui all’art. 1381 cod. civ., che le presenti Condizioni Generali troveranno piena e incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali o extracontrattuali intercorrenti tra lo Spedizioniere e gli Interessati alle Merci connessi, anche in via indiretta, al Contratto.
- 2.3. In caso di contrasto tra offerte, ordini, conferme d’ordine, istruzioni emesse in occasione del Contratto, documenti di spedizione ecc. e le presenti Condizioni Generali, prevarranno le condizioni di queste ultime.

- 2.4. Le presenti Condizioni Generali troveranno applicazione nel caso in cui Thermocar S.r.l. non abbia emesso o emetta una polizza di carico/*bill of lading* e/o un documento di trasporto. In quel caso di applicheranno i termini e le condizioni apposte sul retro di tale documento.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 3.1. Lo Spedizioniere, a fronte del mandato di spedizione conferitogli - di norma per iscritto - dal Mandante si obbliga:
- 3.1.1. a stipulare il/i contratto/i di trasporto e,
 - 3.1.2. a compiere le operazioni accessorie,
 - 3.1.3. a fornire, qualora richiesto, un Container per il trasporto.
- 3.2. Lo Spedizioniere si obbliga ad eseguire il Contratto secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
- 3.3. Il Mandante, salvo che abbia comunicato specifiche istruzioni circa le modalità di esecuzione, riconosce allo Spedizioniere la più ampia discrezionalità in relazione alle modalità di esecuzione del Contratto e si obbliga a ratificare qualsiasi atto compiuto dallo Spedizioniere, dal personale e/o dagli ausiliari di quest'ultimo nell'ambito di detta discrezionalità.
- 3.4. Lo Spedizioniere girerà al Mandante, che dovrà espressamente approvarlo, il draft di polizza di carico/*bill of lading* emesso dal Vettore.
- 3.5. Il Mandante sarà sempre responsabile nei confronti del Vettore del pagamento di Demurrage & Detention, Storage, fermi, magazzini e di ogni altro costo che grava sulla merce e sul Container.
- 3.6. In nessuna circostanza allo Spedizioniere potrà essere richiesto di agire o verrà considerato quale spedizioniere-vettore.

4. MERCI

- 4.1. Il Mandante fornirà allo Spedizioniere tutte le informazioni necessarie alla corretta esecuzione del Contratto indicando per iscritto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le modalità di *handling*, gestione, custodia, trasporto, riconsegna, ecc nonché la temperatura di conservazione delle Merci. In caso di istruzioni mancanti o incomplete, lo Spedizioniere è autorizzato ad agire nel miglior interesse delle Merci.
- 4.2. Salvo diverso ed espresso accordo scritto, il Mandante garantisce che:
- 4.2.1. le Merci non sono merci illegali e/o soggette a o dirette nei confronti di persone e/o enti soggetti a sanzioni emesse da UE e/o USA;
 - 4.2.2. le Merci non sono Merci Pericolose;
 - 4.2.3. le Merci non sono costituite da valori, monete, beni preziosi, opere d'arte;
 - 4.2.4. le Merci sono idonee per loro natura al trasporto cui le stesse devono essere sottoposte e sono presentate per la spedizione munite di imballo idoneo in relazione alla loro natura ed al trasporto cui le stesse devono essere sottoposte;
 - 4.2.5. Le Merci e i relativi imballaggi sono muniti di appositi *marker* ed avvisi indicanti le cautele da osservare per l'*handling*, la gestione, la movimentazione, il trasporto e la custodia delle Merci;
 - 4.2.6. la natura, il numero, la qualità e la quantità, il numero e contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi, palette, bancali e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni e gli ingombri ed ogni altra informazione relativa alle Merci sono veritiere e corrette.

- 4.3. Per le Merci deperibili, il Mandante deve dichiarare per iscritto la loro natura e fornire contestualmente le necessarie istruzioni per il trasporto e conservazione delle stesse.
- 4.4. In caso di violazione degli obblighi di cui alla presente clausola, lo Spedizioniere ha diritto di risolvere il Contratto ex art. 1456 cod. civ. e/o, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare, depositare o, comunque, disporre delle Merci ovvero di procedere alla loro distruzione in caso di pericolo. In ogni caso, gli Interessati alle Merci sono tenuti a rispondere di tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivare a vario titolo in capo allo Spedizioniere.
- 4.5. In ogni caso, gli Interessati alle Merci si obbligano a tenere indenne e manlevare lo Spedizioniere da ogni danno, reclamo, spesa e/o sanzione di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle previsioni di cui alla presente Clausola.
5. **TERMINI DI CONSEGNA**
- 5.1. Lo Spedizioniere non garantisce il rispetto dei termini di consegna e, pertanto, gli Interessati al carico prendono atto ed accettano che lo Spedizioniere non assume alcuna responsabilità (contrattuale od extracontrattuale) per eventuali ritardi nella presa in consegna, trasporto e/o riconsegna delle Merci indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste degli Interessati al Carico per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.
- 5.2. In ogni caso gli Interessati al carico riconoscono che i tempi di consegna del trasporto e la sua durata sono nella disponibilità esclusiva del Vettore, pertanto nessuna responsabilità potrà mai essere ascritta allo Spedizioniere.
6. **OPERAZIONI DOGANALI**
- 6.1. Salvo espresso accordo per iscritto, lo Spedizioniere non assume alcuna responsabilità in ordine all'esecuzione delle operazioni doganali relative alle Merci.
- 6.2. Qualora, a fronte di specifico accordo scritto, lo Spedizioniere assuma l'obbligo di eseguire operazioni doganali in relazione alla Merci, gli Interessati al Carico garantiscono che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che le Merci corrispondono rigorosamente alla descrizione fornita, sono conformi ad ogni normativa applicabile, sono liberamente importabili e/o esportabili e sono in regola con le pertinenti marcature.
- 6.3. Gli Interessati al Carico sono tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, dati, codici doganali, la voce e la classificazione doganale delle Merci e tutti i documenti necessari per dare corso alle operazioni doganali.
7. **DICHIARAZIONI DEL MANDANTE**
- 7.1. Il Mandante garantisce e dichiara:
- che le informazioni e le istruzioni fornite allo Spedizioniere per l'esecuzione dei suoi obblighi sono vere e corrette;
 - che la spedizione sia stata descritta correttamente e accuratamente in ogni documento;
 - che le Merci dichiarate dallo Spedizioniere come non accettabili sono state riconosciute come tali dal Mittente e che non sono state incluse nella spedizione;
 - che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità e il contenuto dei colli, il peso lordo (compreso il peso dei colli e dei pallet), il volume e le dimensioni dei colli e ogni altra informazione fornita sono veritieri e corretti;
 - che l'imballaggio e l'etichettatura relativi alla merce e alle condizioni di trasporto siano considerati appropriati.

- 7.2. Il Mandante dichiara inoltre espressamente di tenere indenne lo Spedizioniere da qualsiasi danno, reclamo o costo a qualsiasi titolo derivante da:
- la violazione delle garanzie di cui sopra;
 - la mancanza, l'insufficienza o l'inadeguatezza dell'imballaggio;
 - la carenza o l'incompletezza delle informazioni sulla conservazione e custodia delle Merci;
 - la mancanza di informazioni sul carico e sugli imballaggi in merito alle cautele necessarie da usare nella movimentazione e nel sollevamento delle merci.
- 7.3. Il Mandante riconosce espressamente che il Vettore nominato dallo Spedizioniere in nome e per conto del Mandante si intende accettato senza riserve salvo non vengano sollevate eccezioni immediate alla prima comunicazione dello Spedizioniere che rende nota l'identità del Vettore.
- 7.4. Il Mandante autorizza lo Spedizioniere a trattare tutti i dati relativi alla spedizione e/o alle eventuali operazioni doganali, qualora richieste, al fine di consentire allo Spedizioniere di gestire gli aspetti amministrativi e operativi online necessari per fornire alla spedizione la migliore assistenza.
8. **OFFERTA DELLO SPEDIZIONIERE**
- 8.1. L'Offerta è sempre *Valid at Time of Shipment* e si basa sui preventivi che lo Spedizioniere riceve dal Vettore, che si riservano di modificarli al momento dell'esecuzione del trasporto anche in base - ma non solo - alle fluttuazioni del prezzo del carburante, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 286/05, art. 6, co. 3, lett. d). 6, co. 3, lett. d). Lo Spedizioniere non è pertanto responsabile di eventuali revisioni delle offerte economiche.
9. **CONDIZIONI DI PAGAMENTO**
- 9.1. I corrispettivi dovuti allo Spedizioniere sono dovuti al momento dell'emissione della relativa fattura da parte dello Spedizioniere ai termini e alle condizioni concordati con il Mandante al momento della stipula del contratto tra le parti. I ritardi nei pagamenti fanno maturare istantaneamente gli interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2002.
- 9.2. Lo Spedizioniere ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione, i termini di pagamento concessi al Mandante ed esigere il pagamento immediato dei propri corrispettivi nel caso in cui sia venuto meno il rapporto di fiducia con il Mandante e/o siano venute meno o si siano ridotte le garanzie di solvibilità del Mandante e/o il Mandante abbia ritardato il pagamento anche di una sola fattura e/o in uno dei casi previsti dall'art. 1186 c.c.
- 9.3. Il ritardo nei pagamenti delle fatture relative a una spedizione può causare la revoca del beneficio del termine di pagamento favorevole sulle altre spedizioni dello stesso Mandante, anche se oggetto di contratti di spedizione diversi.
- 9.4. Il Mandante e gli Interessati alle merci manterranno lo Spedizioniere pienamente indenne da qualsiasi richiesta di nolo, dazi doganali, tasse, indennizzi per il deterioramento della merce, multe, ritardi e qualsiasi altra somma addebitata a qualsiasi titolo allo Spedizioniere da qualsiasi parte, compresi i costi per - ma non solo - demurrages, fermi e magazzini.
- 9.5. Non è mai ammessa alcuna compensazione tra gli importi dovuti allo Spedizioniere ed eventuali importi richiesti, anche a titolo di danno, dal Mandante o dagli Interessati alle merci.
10. **LIEN ON CARGO**

- 10.1. Lo Spedizioniere ha diritto di ritenzione sulle merci oggetto del presente contratto e di altri contratti stipulati con il medesimo Mandante anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2761 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 30-bis, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 novembre 2021, n. 152. 152 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 233 del 29 dicembre 2021. In caso di reclamo derivante dal pagamento dei diritti doganali per conto dell'obbligato principale, lo Spedizioniere può esercitare il diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 2752 del Codice Civile. 2752 del Codice Civile. Lo Spedizioniere avrà lo stesso privilegio anche nei confronti degli Interessati alle merci.
11. **RESPONSABILITÀ DELLO SPEDIZIONIERE**
- 11.1. Lo Spedizioniere agisce esclusivamente come spedizioniere ai sensi degli artt. 1737 e 1740 del Codice Civile. Lo Spedizioniere, pertanto, non sarà mai responsabile dell'esecuzione del trasporto, ma esclusivamente dell'esecuzione del Contratto affidato e di ogni eventuale obbligazione accessoria. Allo stesso modo, lo Spedizioniere non sarà mai responsabile di eventuali costi aggiuntivi maturati dalla merce per l'esecuzione del trasporto.
- 11.2. Nel caso in cui l'attività dello Spedizioniere venisse equiparata a quella del vettore o dello spedizioniere vettore, la sua responsabilità non potrà mai eccedere i limiti di responsabilità previsti per il Vettore dal diritto internazionale applicabile a ciascuna spedizione o dal diritto nazionale applicabile a ciascun trasporto o spedizione, ivi compreso il diritto italiano, e in ogni caso i limiti di responsabilità non potranno eccedere i limiti concessi al vettore effettivo.
- 11.3. In ogni caso ed a prescindere da quanto disposto all'articolo 11.2, la responsabilità dello Spedizioniere non potrà mai eccedere l'importo massimo 200.000,00 euro per singola spedizione. Qualora il Mandante volesse una estensione di tale limitazione, dovrà richiederlo espressamente allo Spedizioniere per iscritto al momento del booking e/o richiedere la stipula di una copertura assicurativa sulle Merci.
- 11.4. Lo Spedizioniere non potrà mai essere responsabile di eventuali costi aggiuntivi maturati dalla merce per l'esecuzione del trasporto. Eventuali costi per demurrages, fermi e depositi saranno a carico del solo Mandante. Lo Spedizioniere non potrà mai essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione del trasporto.
12. **DANNI INDIRETTI**
- 12.1. Indipendentemente e in deroga agli articoli 1223 e seguenti del Codice Civile, lo Spedizioniere non sarà mai responsabile per danni indiretti e/o consequenziali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: perdite di ricavi, perdita di profitti o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto etc.).
13. **RECLAMI NEI CONFRONTI DELLO SPEDIZIONIERE**
- 13.1. Qualsiasi reclamo nei confronti dello Spedizioniere deve essere presentato per iscritto rigorosamente entro i termini di prescrizione di cui all'art. 2951 del Codice Civile.
- 13.2. I reclami indirizzati allo Spedizioniere non avranno alcun effetto sul decorso del termine di prescrizione nei confronti del Vettore e/o dei suoi dipendenti/agenti ai quali il mandante e/o gli Interessati alle merci dovranno inviare le comunicazioni direttamente e a propria cura.
14. **RICHIESTA DI COPERTURA ASSICURATIVA**
- 14.1. Qualsiasi richiesta di copertura assicurativa sulla merce dovrà essere specificamente concordata per iscritto. Se richiesto dal Mandante, lo Spedizioniere potrà stipulare un

contratto di assicurazione per conto del titolare degli interessi assicurabili a copertura dei rischi di perdita o danneggiamento della merce. I costi della copertura saranno specificati nel preventivo dello Spedizioniere.

14.2. In assenza di esplicite istruzioni da parte del Mandante, la copertura assicurativa, se richiesta, verrà stipulata esclusivamente per i rischi ordinari, alle condizioni usuali per il tipo di copertura richiesto, e potrà riguardare una singola spedizione o offrire una copertura aperta. In nessun caso lo Spedizioniere potrà essere considerato come assicuratore o coassicuratore.

14.3. Il Mandante potrà stipulare direttamente una copertura assicurativa sulle merci oggetto di spedizione e/o il trasporto. La relativa polizza assicurativa dovrà contenere una esplicita rinuncia da parte dell'assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere.

14.4. In caso di stipulazione di una copertura assicurativa sulle merci, il Mandante o comunque gli Interessati alle Merci dovranno, in caso di danno, richiedere l'indennizzo alla compagnia di assicurazione, rinunciando a qualunque azione o pretesa nei confronti dello Spedizioniere o del Vettore.

15. **FORZA MAGGIORE**

15.1. Lo Spedizioniere non potrà mai essere ritenuto responsabile per perdite, danni, ritardi, consegne errate o mancate causate da eventi fortuiti, da circostanze esonerative previste da qualsiasi legge applicabile e, in ogni caso, da circostanze al di fuori del suo controllo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) atto di Dio;
- b) pandemia, effetti collaterali e relativi ordini delle Autorità;
- c) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/deterioramenti dei mezzi di trasporto o embarghi, sommosse civili o tumulti;
- d) difetti, natura o vizi intrinseci della merce;
- e) atti, violazioni contrattuali, omissioni da parte del Mittente, del Destinatario o di chiunque altro abbia un interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato, dell'Autorità doganale o postale o di qualsiasi altra Autorità competente;
- f) scioperi, serrate o conflitti di lavoro;
- g) danni occulti del Container non riscontrabili con l'ordinaria diligenza.

16. **LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE**

16.1. Il presente Contratto è regolato esclusivamente dalle leggi italiane che si applicheranno anche a qualsiasi aspetto del rapporto contrattuale o extracontrattuale con il Mandante e/o con gli Interessati alle merci anche non specificamente regolato dalle disposizioni del presente Contratto.

16.2. Per qualsiasi controversia derivante da, o connessa con, l'interpretazione, la stipula o l'esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova, con espressa esclusione di ogni altro Foro eventualmente competente in base alle norme del Codice di Procedura Civile.

16.3. Resta comunque salva la facoltà dello Spedizioniere di convenire in giudizio/garanzia il Mandante e/o gli Interessati alle merci davanti a fori diversi nei quali dovesse essere preventivamente instaurata un'azione da parte di terzi nei suoi confronti ovvero per il pagamento dei propri compensi.